

REGIONE LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007-2013, CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE, ATTUAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE CONNESSO AL PROGRAMMA, COSI' COME APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON NOTA N. 3353 DEL 16.04.2009.

Il Piano di Comunicazione allegato parte integrante al presente capitolato speciale d'oneri è pubblicato sul sito web di Programma /www.interreg-italiasvizzera.it/ nella sezione "Scopri il Programma/Il Programma Italia-Svizzera"

URL o indirizzo della pagina web è il seguente:

<http://www.interreg-italiasvizzera.it/interreg/index.php?id=12>

Il servizio in oggetto è regolamentato da specifico capitolato speciale d'oneri e relativo disciplinare di gara.

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza tecnica relativo alla gestione, attuazione e implementazione del Piano di Comunicazione del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 (di seguito PO IT-CH 2007-2013) approvato dalla Commissione europea con nota n. 3353 del 16.04.2009 come declinato nel successivo articolo 2.

Tali attività hanno lo scopo di garantire un'informazione efficace e capillare che promuova la consapevolezza della funzione dei fondi strutturali nei confronti sia di potenziali beneficiari e promotori che dei contesti sociali di riferimento, che si intendono estesi sia al territorio italiano sia a quello svizzero.

Art. 2

Ambito, contenuti tecnici e prodotti del servizio richiesto

Il servizio di assistenza tecnica, che l'Amministrazione Regionale intende affidare, è riferito alla gestione, attuazione e implementazione del **Piano per la Comunicazione del PO IT-CH 2007-2013** di cui all'articolo 1 secondo le attività di seguito descritte:

- 1. Azioni di sostegno generale alla comunicazione, informazione e promozione del PO IT-CH 2007-2013;**

- 1.1 Diffusione dell'immagine coordinata del PO IT-CH 2007-2013;
- 1.2 Raccolta e catalogazione del materiale (foto, testo, video, ecc.), necessario per la creazione di una banca dati sulle attività di comunicazione e informazione del PO IT-CH 2007-2013;
- 1.3 Monitoraggio volto a verificare le attività di informazione e comunicazione attuate dai progetti in corso di attività (verifica del materiale informativo prodotto (leaflet, pubblicazioni, gadget...), monitoraggio dei siti web di progetto al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia – vedi art. 9 del Regolamento CE 1828/2006 – verifica delle informazioni diffuse sul PO IT-CH 2007-2013, attraverso pagine dedicate o link al sito di Programma.
- 1.4 Aggiornamento periodico del sito web di Programma:
 - 1.4.1 aggiornamento dell'home-page in lingua italiana, tedesca e francese (refresh mensile di tutte le immagini, evidenziazione nel "Primo Piano" di particolari eventi di Programma)
 - 1.4.2 completamento ed aggiornamento del database dei progetti (ordinari, strategici e PIT)
 - 1.4.3 aggiornamento della documentazione pubblicata e manutenzione dei contenuti (verifica del funzionamento dei collegamenti-link interni ed esterni presenti nelle pagine del sito);
- 1.5 Creazione, redazione e distribuzione di una newsletter elettronica, nella sola lingua italiana, con periodicità almeno quadrimestrale, finalizzata alla pubblicizzazione delle attività e dei risultati del Programma. Ogni bozza andrà proposta al Segretariato Tecnico per le verifiche del caso e la relativa approvazione.
- 1.6 Predisposizione e aggiornamento di un indirizzario elettronico dei soggetti destinatari della comunicazione ed in particolare della newsletter.
- 1.7 Progettazione, realizzazione e manutenzione di una pagina (nella sola lingua italiana) dedicata al PO IT-CH 2007-2013 su social network (ad esempio: FaceBook), per permettere una più capillare diffusione della conoscenza degli obiettivi del PO al pubblico della rete e migliorare il livello di scambio di informazioni tra i beneficiari, in modo meno formale rispetto al sito web di Programma.
- 1.8 Redazione di bozze dei testi (su documentazione di base fornita dal Segretariato Tecnico), consulenza tecnica di tipo grafico e stampa per pubblicazioni, CD-ROM, video, gadget ecc. commissionati dall'Autorità di Gestione. La proposta deve riportare il numero di opuscoli e pubblicazioni che si intendono realizzare, partendo da un minimo di 3.000. In particolare dovrà essere prevista una pubblicazione conclusiva ed un video sulle buone pratiche. Alcuni dei prodotti potranno essere richiesti in versione multilingue.

La realizzazione delle azioni sopra indicate deve comprendere anche la messa in opera di strumenti per il rilevamento di informazioni utili alla valutazione dell'efficacia dei risultati, nonché dell'impatto pubblico del Piano di Comunicazione approvato dalla Commissione europea.

2. Eventi di informazione e pubblicizzazione nei confronti dei beneficiari e del grande pubblico.

- 2.1 Ideazione, organizzazione e produzione dei seguenti eventi di comunicazione da realizzarsi nell'ambito dell'area di cooperazione:
 - Convegni sull'attuazione generale del PO (almeno 2 convegni, organizzati nel territorio transfrontaliero, nel corso del periodo 2011-2014, uno intermedio ed uno finale). L'evento finale, in particolare, dovrà illustrare i risultati ottenuti dal

Programma, dovrà avere un respiro istituzionale a livello di Comunità Europea, Ministeri italiani, Confederazione Elvetica ed Amministrazioni coinvolte; per tale occasione dovranno essere realizzate per la distribuzione idonee pubblicazioni. L'aggiudicatario dovrà occuparsi di tutte le attività preliminari e contestuali allo svolgimento dei convegni, comprendendo le spese inerenti all'organizzazione, alla pubblicità degli eventi, al mailing e allo svolgimento dei convegni medesimi (affitto della sala comprensivo di impianti e attrezzature, consulenze tecniche, catering, servizio di sala, ecc.). Ciascun convegno dovrà prevedere un numero medio di circa 200 partecipanti e la durata massima è prevista in una giornata.

- Incontri tematici per Asse (almeno n. 3), volti a permettere lo scambio di informazioni tra i progetti in esecuzione e la diffusione dei risultati agli stakeholders e al pubblico. Anche per gli incontri tematici l'aggiudicatario dovrà occuparsi di tutte le attività preliminari e contestuali allo svolgimento degli eventi, così come indicato al punto precedente.

2.2 Sostegno alla partecipazione a fiere e manifestazioni: attraverso l'allestimento e la gestione tecnica di uno stand tipo per la partecipazione ad almeno n. 2 manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale o transfrontaliera, con annesso servizio di informazioni al pubblico e creazione, produzione e distribuzione di materiale informativo e pubblicitario, proiezione di immagini, ecc...;

2.3 Attività di Ufficio Stampa e pubbliche relazioni, su richiesta del Committente:

- Realizzazione di comunicati stampa e invio all'indirizzario di cui al punto 1.5;
- Attività di pubbliche relazioni presso le maggiori testate locali per favorire l'uscita di articoli finalizzati a diffondere il Programma e i risultati raggiunti.

La realizzazione delle attività sopra indicate deve comprendere anche la messa in opera di strumenti per il rilevamento di informazioni utili alla valutazione dell'efficacia dei risultati, nonché dell'impatto pubblico del Piano di Comunicazione approvato dalla Commissione Europea.

Il Piano di Comunicazione connesso al Programma, come approvato dalla Commissione europea con nota n.3353 del 16.04.2009, è allegato parte integrante al presente capitolato, nonché pubblicato sul sito ufficiale del Programma.

Art. 3

Modalità di esecuzione dell'incarico

Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione del PO IT-CH 2007-2013, responsabile dell'attuazione del Piano di Comunicazione connesso al Programma nonché con il Segretariato Tecnico Congiunto (organo tecnico operativo che assiste l'Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza e il Comitato di Pilotaggio nell'espletamento dei loro compiti).

La collaborazione sopra richiamata si dovrà realizzare attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato da referenti fissi individuati dall'aggiudicatario in relazione alle attività/servizi oggetto dell'affidamento. Gli esperti dovranno possedere competenza in materia di programmazione comunitaria/programmi di cooperazione territoriale, nonché esperienze professionali specifiche in relazione a quanto indicato all'art. 2.

In rapporto a specifiche esigenze l'aggiudicatario dovrà assicurare celerità d'intervento.

In particolare l'aggiudicatario garantisce che, la eventuale sostituzione dei referenti del gruppo di lavoro, proposti in sede di gara, sarà subordinata alla verifica dei requisiti professionali con il consenso esplicito e formale da parte dell'Amministrazione Regionale.

Art. 4

Condizioni di espletamento dell'attività

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate, dovranno essere realizzate entro i termini che saranno concordati con l'Autorità di Gestione del Programma coerentemente con quanto previsto dal **Piano di Comunicazione**, approvato dalla Commissione Europea, attraverso un **Piano Generale di Attività** (redatto per il triennio) che dovrà essere predisposto coerentemente con quanto presentato con l'offerta tecnica e tenendo conto di quanto indicato al precedente art. 2, nonché declinato **in Piani di dettaglio semestrali**, il primo piano di dettaglio semestrale dovrà essere presentato contestualmente al Piano Generale di Attività e i successivi di seguito al primo semestre, approvati dall'Amministrazione Regionale, riferiti a obiettivi, contenuti e strategie d'azione, risorse, tempi, modalità di verifica delle realizzazioni, valorizzazione delle realizzazioni.

Il Piano Generale di Attività unitamente al primo Piano di dettaglio semestrale dovranno pervenire entro un mese dalla data di stipula del contratto.

Tra i prodotti previsti dal Piano Generale di Attività di cui sopra devono rientrare rapporti annuali che forniscano elementi utili alla presentazione del RAE (Rapporto Annuale di Esecuzione previsto a livello regolamentare) da parte dell'Autorità di Gestione del Programma alla Commissione Europea comprendenti le informazioni necessarie a valutare gli effetti del Piano di Comunicazione stesso.

Il Piano Generale di Attività ed i Piani di dettaglio semestrali come sopra definiti ed approvati dall'Autorità di Gestione costituiscono vincolo contrattuale.

Art. 5

Importo stanziato per il servizio

L'importo complessivo a disposizione per l'iniziativa è di EURO 189.000,00 (Euro centottantanovemila/00) IVA esclusa.

L'appalto è escluso dall'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio è di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 sono pari a zero.

E' prevista, qualora dovesse rendersi necessaria, la possibilità di aumentare o diminuire l'importo di aggiudicazione (fino alla concorrenza del quinto del prezzo di aggiudicazione stesso), ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923.

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per il committente che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere al riguardo.

Art. 6

Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l'incarico per un periodo massimo di tre anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e suc. modd. e intt., ponendo a base della procedura negoziata la somma massima, stimata e non vincolante, di aggiudicazione dell'appalto IVA esclusa. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

Art. 7

Rischi e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

Art. 8

Modalità di fatturazione

L'Amministrazione Regionale provvederà, per il tramite del RUP, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse come segue:

- il 20% dell'importo contrattuale - previa emissione di relativa fattura - ad avvenuta approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Piano Generale di Attività, nonché del primo Piano di Dettaglio semestrale presentato contestualmente;
- con erogazioni successive, previa emissione di regolari fatture posticipate sulla base degli stati di avanzamento, secondo i termini concordati con l'Autorità di Gestione, e stabiliti nei Piani di dettaglio semestrali di cui all'art. 4.

Le fatture dovranno essere indirizzate alla Giunta Regionale della Lombardia, Unità Organizzativa Progetti integrati e Paesaggio della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio – Via Galvani 27 – 20124 Milano, la quale provvederà alla loro liquidazione a seguito dell'approvazione dello stato di avanzamento da parte della citata U.O., previa verifica della completa ottemperanza di tutte le clausole contrattuali e dopo aver acquisito dall'appaltatore la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

In caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.

602/1973 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sono state ricevute.

L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Art 9

Obbligo sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" art. 3 Legge 136/2010

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Pertanto, il contraente utilizzerà un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato alle transazioni riferite al presente contratto di appalto.

Le transazioni verranno eseguite con gli strumenti e secondo le prescrizioni tutte stabilite dall'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto.

Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengano mediante conto corrente dedicato.

Art. 10

Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al RUP Dirigente dell'Unità Organizzativa Progetti integrati e Paesaggio della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, il quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;

- l'appaltatore deve depositare – presso la citata Unità Organizzativa Progetti integrati e Paesaggio della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano/RUP – copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- L'Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- Non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni;
- L'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriori subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del subappaltatore;
- l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

Art. 11

Inadempienze e penali

L'Amministrazione procederà, per il tramite del RUP, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il RUP procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax. Il RUP, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- in caso di difformità rispetto alle modalità di esecuzione del servizio, stabilite nel Piano di dettaglio semestrale, di cui al precedente art. 4, verrà applicata una penale da un minimo di € 200,00.= ad un massimo di € 500,00.= per ogni inadempienza e di € 500,00.= per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata,
- in caso di ritardo rispetto alle modalità e termini nell'esecuzione del servizio, stabiliti nel Piano di dettaglio semestrale di cui al precedente art. 4, verrà applicata una penale di € 500,00.= (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente notificare tale circostanza alla Regione Lombardia – Unità Organizzativa Progetti integrati e Paesaggio della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano con lettera raccomandata A/R anticipata via fax.

Art. 12

Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti casi:

- a) Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'aggiudicatario.
- b) Numero tre contestazioni per difformità gravi ed immotivate rispetto alle modalità di esecuzione del servizio come previste dal Piano di dettaglio semestrali di cui all'art. 4 che precede;
- c) Numero due ritardi nell'esecuzione di ogni singola prestazione oggetto del contratto di appalto rispetto alle scadenze contenute nel Piano di dettaglio semestrale di cui all'art. 4;
- d) Ritardo superiore a due mesi nella consegna dei rapporti previsti nel Piano Generale di Attività e nel Piano di dettaglio semestrale di cui all'art. 4.

In caso di risoluzione la proprietà dei prodotti rimane di Regione Lombardia.

Art. 13

Recesso

E' facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione Regionale si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Art 14

Revisione dei prezzi

E' consentita la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale.

Art. 15

Disposizioni in materia di trattamento dati ex D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 l'Aggiudicatario assumerà la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente appalto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

L'aggiudicatario dovrà:

1. dichiarare di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. obbligarsi ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. impegnarsi ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto n. 6805 del 7 luglio 2010 (*n.b.: che devono essere consegnati formalmente al contraente*) nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. impegnarsi a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e a impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
5. impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui e' titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. impegnarsi a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali".
7. impegnarsi a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. consentire l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate."

Art. 16

Proprietà dei prodotti

Gli studi e qualunque altro elaborato prodotto dall'appaltatore, nell'espletamento del presente incarico, rimangono di proprietà piena ed assoluta di Regione Lombardia la quale

si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

E' fatto divieto all'appaltatore ed agli esperti componenti il gruppo di lavoro di utilizzare i risultati dell'attività, oggetto del presente appalto, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

Art. 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Art. 18

Soggetto responsabile

L'aggiudicatario nominerà, all'atto della stipula del contratto, dandone comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R a Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio - Unità Organizzativa Progetti Integrati e Paesaggio – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, una propria figura professionale, che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti di Regione Lombardia.

Art. 19

Sostituzione del RUP

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, sarà cura del nuovo RUP nominato darne tempestiva comunicazione all'aggiudicatario.